

DECLARATORIA Operai Specializzati area professionale C

Appartiene alla presente area il personale viaggiante, conducenti in possesso delle patenti corrispondenti, adibiti alla guida dei vari automezzi ed aventi specifica professionalità come di seguito strutturati:

- Qualifica 3 : parametro retributive A-B-C

Conducenti in possesso di patente C – E che conducono veicoli per i quali è previsto il possesso delle rispettive abilitazioni e dotati di apparato cronotachigrafo, che svolgono attività di guida e le **operazioni accessorie ai trasporti, nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’art 11 bis.**

Profili esemplificativi **Conducenti adibiti a:**

- A: - Servizi di trasporto effettuati all’interno di aree produttive, logistiche, portuali, terminalistiche, interportuali e cave;
- Servizi di trasporto ripetitivi, che hanno origine dalla stessa aerea e per le quali l’impegno giornaliero termina presso lo stesso logo di inizio dei servizi.
- B: Servizi di trasporto in ambito Nazionale e Internazionale (non sottoposti a particolari abilitazioni, es. Container, casse mobile, groupage, centinati, etc.) per i quali spetta l’indennità di trasferta di cui all’art. 62.
- C: - Servizi di trasporto merci in ambito Nazionale e Internazionale soggetti a specifiche normative e abilitazioni professionali (ATP, ADR, IIACCP, trasporto animali vivi, etc.), per i quali spetta l’indennità di trasferta di cui all’art. 62.
- Trasporti per i quali è necessario operare con specifiche attrezzature (es. Bisarche, veicoli dotati di apparati di sollevamento e gru di portata superiore a 20 tonnellate, cisterne dotate di apparecchiature di carico e scarico pneumatico, frigoriferi, nonché i trasporti eccezionali, etc.)

- Qualifica 2: Parametro retributive D-E-F

Ipotesi CCNL 2016-2019 articolo nuovo: Declaratoria e orario di lavoro Conducenti

Conducenti che utilizzano autocarri isolate per i quali è previsto il possesso della patente C dotati di apparato cronotachigrafo che svolgono attività di guida e **le operazioni accessorie ai trasporti, nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 11 bis.**

Profili esemplificativi Conducenti adibiti a:

- D:
- Servizi di trasporto effettuati all'interno di aree produttive, logistiche, portuali, terminalistiche, interportuali e cave;
 - Servizi di trasporto ripetitivi, che hanno origine dalla stessa area e per le quali l'impegno giornaliero termina presso lo stesso luogo di inizio del servizio.
 - Servizi di trasporto effettuati con veicoli dotati di apparati di sollevamento e gru di portata inferiore alle 20 tonnellate.

E: - Operazioni di trasporto merci in ambito Nazionale e Internazionale (non sottoposte a particolari abilitazioni, es. Container, casse mobile, groupage, centinati, ecc.) per le quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62.

F: - Servizi di trasporto merci in ambito Nazionale e Internazionale soggetti a specifiche normative e abilitazioni professionali (ATP, ADR, HACCP, trasporto animali vivi, ecc.), per i quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62.

- Qualifica 1 Parametro retributive G-H

Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di apparato cronotachigrafo, adibiti in attività di logistica distributive e di corriere espresso che **svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti. 1)**

Profili esemplificativi

- G: - Conducenti adibiti in attività di logistica distributive e di corriere espresso che svolgono attività di guida e operazioni accessorie ai trasporti.
- Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di apparato cronotachigrafo adibiti a trasporti a lungo raggio ai quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62.
- H: - Conducenti in possesso di particolari abilitazioni, ad es. Conducenti che trasportano materiali radioattivi e/o esplosivi.

Orario di lavoro ordinario per i conducenti

L'orario di lavoro ordinario settimanale dei conducenti inquadrati nelle precedenti lettere A, B, C, E, F è quello di cui all'art. 11 bis per il personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue pari a 47 ore, mentre per quelli inquadrati alle lettere D, G ed H è di 39 ore settimanali.

Nei confronti dei lavoratori di cui alle precedenti lettere G ed H trovano applicazione le disposizioni di cui all'art **11 quinquies**, che prevedono **l'estensione dell'orario ordinario a 44 ore settimanali, esclusivamente con accordi di secondo livello aziendali**/territoriali sottoscritti con le OO.SS stipulanti il presente CCNL e territorialmente competenti e le RSA/RSU ove costituite. **2)**

L'applicazione del regime orario di 47 ore di lavoro ordinario settimanale per il personale viaggiante (A,B,C,E,F) impiegato in mansioni discontinue di cui all'art.11 bis ovvero la sua **estensione da 39 a 47 ore per I lavoratori inquadrati alla lettera D**, è **soggetta alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art.11 bis comma 1 con una delle seguenti modalità: 3)**

1. **La verifica si intende esperita da parte dell'azienda inviando**, una sola volta, alle OO.SS. Competenti territorialmente stipulanti il presente CCNL, anche per il tramite dell'Associazione Datoriale cui l'impresa aderisce, un'apposita **comunicazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'art 11 bis comma 1**. Nella comunicazione dovrà essere indicato il numero dei dipendenti autisti, distinto per qualifica/parametro retributive. In caso di richiesta di incontro da parte delle OO.SS. lo stesso deve tenersi e concludersi positivamente, in ogni caso, entro e non oltre I 15 giorni successive alla data della comunicazione. **4)**
2. La verifica potrà altresì essere effettuata inviando, una sola volta, per il tramite dell'Associazione Datoriale cui l'impresa aderisce o conferisce mandato, un'apposita comunicazione ad Ebilog o agli enti bilaterali di settore già costituiti tra le OO.SS. e le associazioni datoriali i quali ne daranno a loro volta comunicazione alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.
3. Fermo restando che i soggetti sindacali titolati alla verifica sono le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, per le imprese artigiane c/o associate alle associazioni datoriali dell'artigianato, la verifica potrà essere effettuata con le modalità previste nella sezione artigiana del presente CCNL.

La discontinuità si intenderà tacitamente verificata una volta esperita con una delle modalità di cui sopra e avrà validità di 4 anni.

Eventuali controversie saranno affrontate ai sensi dell'art. 39 comma 2.

Restano salvi gli accordi in essere.

ALCUNE NOTE DI COMMENTO

Con questa norma e con quella successiva dell'art. 30 ...

1) L'autista indicato nel parametro G-H sarà equivalente del lavoratore inquadrato al parametro A-B-C-D-E-F-
La differenza sta nelle ore lavorate: 39 e non 44 ne 47 ma se vorrà migliorare le sue condizioni economiche dovrà sottostare alla richiesta delle 44.

Nella discontinuità determinata dal tachigrafo per i camionisti, regolamentati dalla legge ed ore di riposo obbligatorio mentre i driver non avranno tali condizioni perché continuativi.

Mentre non ci sarà alcuna equità dal punto di vista salariale (livello e trasferta) tempi di lavoro (inesistenza di tempi di riposo da guida) saranno invece equiparati nelle responsabilità delle attività professionali: lo dimostra il decalogo del profilo formativo dell' [Agenzia del Lavoro](#) sulla formazione della figura dell'Autista con patente superiore alla "B". *"Si occupa talvolta anche delle attività accessorie al servizio di trasporto merci, come la rilevazione ordine di trasporto e l'acquisizione della documentazione di trasporto in base alla tipologia delle merci. Predisporre il mezzo in modo che le operazioni di carico e scarico si possono svolgere in sicurezza (e talvolta collabora al carico e allo scarico). Può provvedere alle formalità previste (firma delle bolle).*

2) in base [all'art.11 Quinquies](#) si può avere l'estensione dell'orario di lavoro a 44 ore. Lo strumento sarà garantito dalla contrattazione di secondo livello (contratto integrativo) da sempre decisivo per migliorare le condizioni salariali e di lavoro dei lavoratori e di recupero fiscale (Renzi/PdR detassazione 10%) ma anche per le imprese in base alla modifica dell'art. 38 che indica il secondo livello lo strumento per *"favorire la crescita e la competitività delle imprese"* quindi utile alle imprese.

3) pericolosa apertura alle 47 ore:

a) in base all'evoluzione delle norme contrattuali che partono come parziali e temporanee, diventano stabili e generali! (es. art. 11 Quarter)

b) i lavoratori inquadrati alla lettera “D” non sono soggetti alle lunghe distanze/trasferte, ma ad un classico “navettamento” da un punto A ad un punto B, es. da un deposito ad un altro, oppure conducono furgoni “cassonati”, quindi volumi non tipico per un “autista dell’ultimo miglio” pertanto non sono soggetti per il tipo di lavoro ai vincoli stringenti del tachigrafo, quindi tempi di riposo per legge ... questi lavoratori, ad un livello inferiore del ex 3L (come pure lo è ingiustamente chi fa tratte lunghe/extraurbane inquadrato alla lettera “A” inferiore al 3S) diventerebbero lavoratori a 47 ore!

4) il tutto cmq, sarà oggetto di verifica della “*sussistenza delle condizioni*” da parte delle OO.SS. ma in cosa consiste questa sussistenza? Significa in definitiva fare una comunicazione alle OOSS, le Rsa non vengono nemmeno menzionate, figurarsi le RSU! Ci viene in aiuto [l’art. 11 Bis comma 3](#) che mette in campo un’altra acrobazia democratica: la norma sarà applicabile a tutti gli autisti anche se in caso di rifiuto di uno del nuovo orario forzatamente imposto dall’impresa “***saranno cmq applicabili a tutti i lavoratori con l’adesione della maggioranza del personale coinvolto***”.

Art. Distribuzione dell merci con cicli, ciclomotori, motocicli, natanti, imbarcazioni

In sede di stesura, e comunque non oltre 3 mesi dalla firma del presente accord, verranno stabilite:

Ipotesi CCNL 2016-2019 articolo nuovo: Declaratoria e orario di lavoro Conducenti

- 1) le definizioni relative alle nuove figure di lavoratori adibiti alla distribuzione delle merci tramite cicli, ciclomotori, motocicli, natanti e imbarcazioni;
- 2) le declaratorie e I livelli d'inquadramento;
- 3) l'orario di lavoro e quant'altro.